

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 38 DEL 02/05/2018:

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. II V.G. VIGENTE - VARIANTE N. 9 - AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi sono registrati su files digitali, in attuazione della deliberazione consiliare n. 16 del 04/02/2000.

Illustra la deliberazione il Sindaco, Nicola de Ruggiero.

Interviene il consigliere Mauro Marinari, che preannuncia anche il voto favorevole del proprio gruppo consiliare.

Premesso che il Comune di Rivalta di Torino è dotato di P.R.G.C. vigente II V.G., approvato con D.G.R. n. 62-2471 del 27/07/2011, con l'introduzione "ex officio" di ulteriori modifiche negli elaborati progettuali, come meglio dettagliate nell'allegato "A" della stessa deliberazione, pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 04/08/2011, e che sono stati acquisiti i pareri relativamente:

- P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) nella piena coerenza e continuità del processo di pianificazione urbanistica locale, rispetto al quadro condiviso dei dissesti e della pericolosità;
- R.I.R. individuando e disciplinando, attraverso i propri strumenti urbanistici, le aree sottoposte a specifica regolamentazione e predisponendo l'elaborato tecnico "Rischio di Incidente Rilevante";
- Adeguamento alla DGR n. 59-10831 del 24.03.2006 e n. 85-13268 del 08.02.2010 nell'ambito dei criteri commerciali;

Visto che, successivamente, sono state adottate e/o approvate le seguenti varianti e/o variazioni urbanistiche al P.R.G.C. II V.G. vigente ai sensi della LUR e della Legge Regionale 1/2007 e s.m.i.:

- Variante Strutturale n. 1 ai sensi L.R. 1/2007: Documento Programmatico e relativo Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. approvati con deliberazione C.C. n. 62 del 21.12.2011.
- Variazione urbanistica n. 2 ai sensi art. 17 comma 8 della L.R. 56/1977: approvata con deliberazione C.C. n. 5 del 18.01.2012.
- Variazione urbanistica n. 3 ai sensi art. 17 comma 8 della L.R. 56/1977: approvata con deliberazione C.C. n. 27 del 24.04.2012.
- Variante Parziale n. 4 ai sensi art. 17 comma 4 della L.R. 56/1977: approvata con deliberazione C.C. n. 53 del 20.06.2013.
- Variazione urbanistica n. 5 ai sensi art. 17 comma 12 lettera a della L.R. 56/1977: approvata con deliberazione C.C. n. 54 del 20.06.2013.
- Variazione urbanistica n. 6 ai sensi art. 17 comma 12 lettera a della L.R. 56/1977: approvata con deliberazione C.C. n. 34 del 28.04.2014.
- Variante Strutturale n. 1 ai sensi L.R. 1/2007: approvata con deliberazione C.C. n. 53 del 29.11.2016.
- Variante Strutturale n. 7 ai sensi art. 17 comma 4 L.R. 56/1977 e s.m.i: approvata con deliberazione C.C. n. 65 del 28.12.2016.
- Variante Urbanistica con contestuale Piano Particolareggiato – Variante n. 8 - ai sensi art.16bis della L.R. 56/1977 e s.m.i: approvata con deliberazione C.C. n. 3 del 22.03.2017.
- Variazione urbanistica n. 10 ai sensi art.17 comma 12 lettera c della L.R. 56/1977: approvata con deliberazione CC n. 8 del 22.03.2017.

Rilevato che:

- in data 08.08.2016 con prot. n. 22924/64-2-90 è pervenuta istanza con la quale i proprietari delle aree, censite al catasto di Torino al foglio n. 22 mappali nn. 1451-1452, chiedono che il Comune provveda alla tempestiva riqualificazione dell'area, in quanto dal 04.08.2016 è scaduto il vincolo preordinato all'esproprio, reiterato dal PRGC Vigente approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 62-2471 del 27.07.2011, pubblicato sul B.U. n. 31 del 04.08.2011.
- in data 26.07.2016 prot.n. 21851/64 è pervenuta istanza da parte dei proprietari delle aree contraddistinte al catasto terreni al foglio 22 mappali nn. 129-426-686-1332, con la quale chiedono la riqualificazione urbanistica delle aree conseguentemente al decadimento del vincolo espropriativo del PRGC, in quanto sono trascorsi i cinque anni dall'approvazione del PRGC Vigente.

Preso atto che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 123 del 21.06.2016 e n. 48 del 21.03.2017 l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di non voler reiterare il vincolo per nessuna delle due aree e di procedere pertanto con una variante urbanistica al PRGC con verifica di assoggettabilità alla VAS che ridefinisca tali aree, eliminando in parte il vincolo pubblico attraverso una ridefinizione degli spazi pubblici e privati in relazione alle seguenti aree:

AREA N. 1: l'attuale previsione urbanistica di PRGC che ha previsto un nuovo tratto di viabilità di collegamento tra la via Maroncelli/via Silvio Pellico e via XXV Aprile e un tratto di viabilità/marciapiede/parcheggio prospiciente e in parte costituente l'attuale via Maroncelli/via Silvio Pellico;

AREA N. 2: l'attuale previsione urbanistica di PRGC che ha interessato parte dell'area a servizi S60 e connessi spazi pubblici di viabilità veicolare e pedonale, posti tra la chiesa e le scuole esistenti del Villaggio Sangone.

Ravvisata la necessità pertanto di procedere alla predisposizione di una variante urbanistica che, per caratteristiche e contenuti, rientra nel campo di applicazione dell'art.17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i. "disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", ed in particolare l'art. 20 inerente la compatibilità dei piani e dei programmi;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. "norme in materia ambientale", ed in particolare la parte seconda, sostituita integralmente dal D.Lgs n. 4 del 16.01.2008, inerente le procedure per la valutazione ambientale strategica, in recepimento della direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001.

Preso atto inoltre che il PRGC IIVG Vigente del Comune di Rivalta di Torino, approvato nel 2011, non è stato sottoposto alla procedura di VAS e che pertanto ai sensi dell'art.17 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. la presente variante parziale deve essere sottoposta alla verifica di Assoggettabilità alla VAS e che ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 "*disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica*" e in particolare Allegato 1, modello "J1" è stato avviato il procedimento integrato "in maniera contestuale" alla variante stessa.

Dato atto che:

- l'Autorità competente è il Comune di Rivalta di Torino;
- l'Autorità procedente è il Dirigente del Settore Tecnico e RUP;
- ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 l'Autorità preposta alla VAS è il Comune di

Rivalta di Torino che si avvale dell'Organo Tecnico Comunale per la VAS istituito, ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 40/98, con deliberazione di G.C. n. 12 del 31.01.2012 modificata con successiva deliberazione G.C. n. 242 del 26.11.2013;

- i soggetti con competenza ambientale che si intendono consultare sono:

- Città Metropolitana di Torino;
- A.R.P.A. di Torino;
- ASL TO3;

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 937 del 29.12.2016 è stato conferito incarico professionale allo studio Mellano Associati di Torino, per la redazione della Variante urbanistica al PRGC Vigente con contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS relativamente alle aree oggetto della presente deliberazione.

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 52 del 24.11.2017 è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. II V.G. Vigente - Variante n. 9 - con contestuale verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e sm.i. con i seguenti documenti:

Elaborati Variante Parziale

- P1 – relazione Illustrativa;
- P2 – Norme Tecniche di Attuazione – Tabelle (stralcio);
- P3 – Norme Tecniche di Attuazione – Schede dei servizi pubblici (stralcio);
- Tavola C1 – Nord Sangone – scala 1:5000;
- Tavola D1.2 – Nord Sangone – Concentrico – scala 1:2000; Elaborato Ambientale
- Relazione Tecnica di Assoggettabilità a VAS.

Considerato che la suddetta deliberazione con allegati è stata inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale e pubblicata all'albo pretorio “on line” del Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 06.12.2017 al 20.12.2017, per presa visione, e che per ulteriori 15 giorni consecutivi e precisamente dal 21.12.2017 al 04.01.2018 è stato possibile presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli aspetti urbanistici e agli aspetti ambientali e constatato che non sono pervenute osservazioni.

Rilevato che:

- con nota del 06.12.2017 prot.n. 33894/64 il Comune ha trasmesso agli Enti preposti, la deliberazione di C.C. n. 52 del 24.11.2017 e suoi allegati, con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. II V.G. Vigente - Variante n. 9 - con contestuale verifica di assoggettabilità alla V.A.S., per il parere di competenza e precisamente:

- alla Città Metropolitana di Torino che si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché sulla compatibilità della variante con il PTC2 o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in ambito VAS;

- all'ARPA Piemonte;
- all'ASL TO3;

- l'ARPA Piemonte ha espresso, in data 18.12.2017 con prot. n. 109910, pervenuta al Comune in pari data con prot. n. 34933/64-72, parere tecnico nell'ambito della procedura VAS, dichiarando la non assoggettabilità al percorso VAS degli interventi previsti dallo strumento

urbanistico proposto, stante la limitata entità degli effetti ambientali conseguenti agli interventi previsti dalla variante in oggetto;

- la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso con nota del 22.01.2018 prot. n. 8367/2018, pervenuta al Comune in data 22.01.2018 prot. n. 2462/64, il Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 8-400/2018 del 19.01.2018, con il quale viene:

- dichiarata la compatibilità della presente Variante Parziale con il Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2” e precisando che la Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2;

- evidenziato un rilievo formale, *“accertata ad oggi l’inesistenza di una Norma regionale che regolamenti la verifica sulla coerenza delle Varianti urbanistiche, compreso quelle parziali, con il Piano Paesaggistico Regionale (approvato con deliberazione C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017), si suggerisce, sentiti gli uffici regionali competenti e demandando all’Amministrazione comunale la decisione finale, di inviare gli atti della Variante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino affinché possa esprimere un parere sulla coerenza della Variante con il PPR entro 30 giorni dalla ricezione degli atti”*;

- Allegato il parere del Servizio Tutela e Valutazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino del 11.01.2018 prot. n. 3949/LB8 il quale ritiene che la presente variante parziale non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- con nota del 23.01.2018 con prot. n. 2752/64 il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino la deliberazione di C.C. n. 52 del 24.11.2017 e suoi allegati, per il parere di coerenza della Variante n. 9 con il PPR, così come suggerito dalla Città Metropolitana di Torino;

- la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha espresso, con comunicazione in data 20.02.2018 con prot. n. 2636-34.19.01/215- 1, pervenuta al Comune in data 20.02.2018 con prot. n. 57770/64-72, parere afferente alla valutazione dell’impatto paesaggistico di loro competenza, ritenendo che la variante non debba essere assoggettata alla VAS, accertando che non incide sul sistema di vincoli stabiliti dal PPR e che nessuna delle zone modificate dalle previsioni della variante è compresa all’interno di aree vincolate dal PPR medesimo.

Appurato che l’Organo Tecnico Comunale VAS, con verbale del 13.03.2018, approvato con Determina Dirigenziale n. 198 del 27.03.2018, ha ritenuto di escludere, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 152/s.m.i e della DGR n. 25-2977 del 29.02.2016, la variante di che trattasi dallo svolgimento delle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica a condizione che nelle successive fasi progettuali vengano recepite le osservazioni formulate dall’ARPA Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino nei rispettivi pareri e vengano considerati i suggerimenti espressi dalla Soprintendenza.

Preso atto che alla luce di quanto sopra esplicitato si è proceduto a redigere il progetto definitivo della Variante Parziale al PRGC Vigente – Variante n. 9, ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., contenente il recepimento delle osservazioni e considerati i suggerimenti formulati dagli Enti sovracomunali e dell’Organo Tecnico Comunale VAS, redatto dai tecnici incaricati e pervenuto al Comune in data 26/04/2018 con prot. n. 12671 , costituito dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- P1 – relazione Illustrativa;
- P2 – Norme Tecniche di Attuazione – Tabelle (stralcio);
- P3 - Norme Tecniche di Attuazione – Schede dei servizi pubblici (stralcio);
- Tavola C1 – Nord Sangone – scala 1:5000;
- Tavola D1.2 – Nord Sangone – Capoluogo – scala 1:2000.

Rilevato che le condizioni per le quali la variante in oggetto risulta classificabile come parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. sono le seguenti:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Dato atto che il Progetto Definitivo della presente Variante Parziale al P.R.G.C. vigente II V.G. - VARIANTE n. 9 - risulta:

- Conforme a quanto deliberato con proprie deliberazioni nn. 51 e 52 del 21.07.2015 relativamente ai Criteri e gli Indirizzi per la Programmazione del Commercio in sede fissa del Comune di Rivalta di Torino.
- Compatibile e coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale sovracomunali nonché ai piani settoriali vigenti, in particolare con il PTC2, il PTR e il PPR.
- Interessa aree interne a centri o nuclei abitati e comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria, collegate funzionalmente con quelle comunali, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. 56/77 e s.m.i., così come si evince nell'allegato "D" della Relazione Illustrativa che riporta gli stralci delle Tavole delle Infrastrutture esistenti, facenti parte della II Variante Generale del PRGC di Rivalta di Torino.
- Le previsioni insediative risultano compatibili e complementari con le destinazioni d'uso esistenti.
- Non ricadono in aree vincolate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Appurato che al fine di verificare la possibilità di classificare la presente Variante come parziale, di seguito si procede ad analizzare, in relazione alle modifiche apportate dalla Variante stessa, i requisiti richiesti dall'art. 17 commi 5,6 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.:

a) L'impianto strutturale del PRGC vigente non viene modificato.

a) La funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale non sono state modificate nè si creano statuizioni normative o tecniche di rilevanza sovracomunale.

b) Non vengono ridotte le quantità di servizi in numero superiore di 0,5 mq/ab.

La presente Variante Parziale con l'intervento 2, relativo all'Area B3.13, opera le seguenti modifiche alle superfici destinate a servizi afferenti la residenza:

Area a servizi	PRGC Vigente	Variante Parziale 9	Differenza
S60	3.252 mq	2.602 mq	-650 mq
		TOTALE	-650 mq

Precedentemente alla presente Variante è stata approvata una sola Variante Parziale, la n. 4, la quale ha modificato la quantità di servizi. Nella seguente tabella si dà atto delle modifiche operate alla quantità dei servizi per la residenza dal complesso delle Varianti Parziali.

Variante Parziale 4	Variante Parziale 9	Totale variazione
- 2.170 mq	- 650 mq	- 2.820 mq

Tenendo in considerazione che gli abitanti previsti dalla II Variante Generale del P.R.G.C. sono 26.314, l'articolo 17 comma 5 ammette una variazione della quantità a servizi non superiore a 13.157 mq.

Pertanto, la variazione complessiva operata con Varianti Parziali, pari a -2.820 mq, risulta rientrare nei parametri previsti, corrispondendo a 0,1 mq/ab.

c) Non vengono aumentate le quantità di servizi in numero superiore di 0,5 mq/ab.

d) La CIRT complessiva del Piano non viene incrementata con la presente Variante che opera a parità di CIRT, in quanto, pur aumentando la CIRT in aree B3 e B3.13, opera una riduzione nell'area DE10.

Intervento	Abitanti
1. Area B3 ₁₀	+2
1. Area B3.13	+8
2. Area DE10	-10
TOTALE variazione CIRT	0 mq

e) La Variante è stata realizzata senza intervenire sugli indici di edificabilità del PRGC e senza intervenire sulle Superfici Territoriali produttive nè sulle SUL terziarie – commerciali.

f) Le modifiche non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente.

g) La variante non modifica gli ambiti identificati dall'art.24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

La CIRT vigente del Piano, sulla base delle Varianti e modifiche intercorse dopo l'approvazione della II Variante Generale al PRGC di Rivalta di Torino, avvenuta con D.G.R. n. 62-2471 del 27/07/2011, è riassunta nella seguente tabella.

CIRT PIANO VIGENTE:

	II Variante Generale	Variante Strut. N. 1	Variante Strut. N. 7	Variante art.16bis N. 8	Totale
NORD	11.741 ab.	+28	+73	+5	11.847 ab.

SUD	11.486 ab.	/	-1.223	/	10.263 ab.
PASTA	3.087 ab.	/	/	/	3.087 ab.
Totale CIRT	26.314 ab.				25.197 ab.

Gli interventi della presente Variante operano nell'ottica di garantire la parità di CIRT, limitandosi quindi a spostare gli abitanti insediabili nel settore Sud Sangone in quello posto a Nord del Sangone:

MODIFICHE APPORTATE DALLA VARIANTE:

Intervento	Superficie Utile Lorda	Abitanti
1. Area B3 ₁₀	+119 mq	+2
1. Area B3.13	+401 mq	+8
2. Area DE10	-520 mq	-10
TOTALE	0 mq	0 mq

Si fa presente che per il calcolo della CIRT aggiuntiva la Variante Parziale 9 ha optato per utilizzare come Indice di Utilizzazione Residenziale il valore di 50 mq/ab (150mc/ab), pari allo IUR assegnato dal PRGC vigente ad aree di Piano attuabili tramite Permesso di Costruire convenzionato vicine a quelle oggetto di intervento della presente Variante e caratterizzate da una conformazioni simili. La tabella sottostante riporta nel dettaglio l'aggiornamento della CIRT complessiva, a seguito delle azioni della Variante Parziale 9.

CIRT VARIANTE:

	II Variante Generale	Variante Strut. 1	Variante Strut. 7	Variante al PP 8	Variante Parziale 9	Totale
NORD	11.741 ab.	+28	+73	+5	+10	11.857 ab.
SUD	11.486 ab.	/	-1.223	/	-10	10.253 ab.
PASTA	3.087 ab.	/	/	/	/	3.087 ab.
Totale CIRT	26.314 ab.					25.197 ab.

La presente Variante:

- non modifica le superfici a destinazione produttiva e artigianale, pertanto si limita a confermare le quantità di Piano vigenti.
- non modifica le superfici a destinazione terziaria e commerciale, pertanto si limita a confermare le quantità di Piano vigenti.
- non modifica le superfici relative ai servizi afferenti le attività produttive e terziario/commerciali, pertanto si limita a confermare le quantità di Piano vigenti.

Visto il verbale della Commissione Politiche del Territorio del 20.04.2018. Richiamata la normativa vigente in materia.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti

DELIBERA

- Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- Di dare atto che il Progetto Preliminare della presente variante parziale al PRGC è stato pubblicato all'albo pretorio "on line" del Comune secondo i tempi di legge e che non sono pervenute osservazioni in merito.
- Di approvare, ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., il Progetto Definitivo della Variante Parziale al P.R.G.C. II V.G. Vigente – Variante n. 9, contenente il recepimento delle indicazioni formulate dagli Enti sovracomunali e dall'Organo Tecnico Comunale VAS, predisposto dai tecnici incaricati e pervenuto al Comune in data 26/04/2018 con prot. n. 12671, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e così formato:
 - P1 – Relazione Illustrativa;
 - P2 – Norme Tecniche di Attuazione – Tabelle (stralcio);
 - P3 - Norme Tecniche di Attuazione – Schede dei servizi pubblici (stralcio);
 - Tavola C1 – Nord Sangone – scala 1:5000;
 - Tavola D1.2 – Nord Sangone – Capoluogo – scala 1:2000.
- Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell'art.17 della Legge regionale n. 56/77 e s.m.i., così come dettagliato in premessa.
- Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto della modifica, è conforme e coerente agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovracomunali nonché ai piani settoriali vigenti, in particolare con il P.T.C.2, il P.T.R. e il P.P.R.
- di attestare che le modifiche introdotte al Progetto Definitivo della Variante Parziale al PRGC II VG Vigente - Variante n. 9 - hanno recepito:
 - le indicazioni espresse dalla Città Metropolitana di Torino con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 8-400/2018 del 19.01.2018 e suo Allegato.
- il parere relativo al processo di VAS emesso dall'Organo Tecnico Comunale VAS con condizione di recepire le osservazioni formulate dall'ARPA Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino nei rispettivi pareri e che venissero considerati i suggerimenti espressi dalla Soprintendenza.
- Di dare atto che, in considerazione di tutte le motivazioni descritte in premessa, l'Organo Tecnico VAS Comunale ha espresso parere di competenza in data 13.03.2018, approvato con Determina Dirigenziale n. 198 del 27.03.2018 dal quale è emerso che la presente Variante Parziale n. 9 al PRGC IIVG vigente non è assoggettata alla VAS ed è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale, pertanto si intende assolto l'adempimento dell'art.20 della Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i.
- Di precisare che le previsioni e modificazioni contenute nel presente progetto definitivo di variante parziale al PRGC vigente - Variante n. 9 - risultano coerenti con il Piano Paesaggistico

Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017, così come specificato nella Relazione Illustrativa e dal parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

- Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico - Responsabile del Procedimento dello svolgimento di tutte le incombenze derivanti dall'approvazione del presente Progetto Definitivo della Variante Parziale al PRGC II VG Vigente – Variante n. 9 e in particolare che la presente deliberazione con i suoi allegati venga trasmessa alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino.
- Di dare atto che la presente Variante Parziale al PRGC Vigente - variante n. 9 - entrerà in vigore con la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 16 voti favorevoli, n.16 voti contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4^ comma dell'art. 134 del TUEL